

La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*

Sommario: I – Il precedente quadro giurisprudenziale – II – Il nuovo testo dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. e i problemi testualmente risolti – III – I problemi non risolti – III.1 - Non contestazione e mancato adeguamento dell'art. 163, n. 7, c.p.c. – III.2 - Non contestazione e distinzione tra fatti principali e fatti secondari – III.3 – Il principio della non contestazione opera per tutte le parti – III.4 – Il problema della c.d. contestazione tardiva – III.5 - Non contestazione e poteri del giudice – III.6 - Non contestazione e controversie su diritti indisponibili – III.7 - Non contestazione e regole di esclusione della prova testimoniale – IV – Conclusioni

I – Senza volerne sminuire l'importanza, credo che la nuova versione dell'art. 115 c.p.c.¹ in buona sostanza abbia finito per conferire dignità normativa ad una prassi interpretativa ormai largamente maggioritaria.² Sicché il problema che oggi si pone all'interprete non è tanto quello di confrontarsi con un fenomeno nuovo e sconosciuto, quanto piuttosto di verificare la bontà della nuova tecnica normativa utilizzata, cercando di capire se essa sia in grado di dare risposte tendenzialmente univoche ai numerosi interrogativi che la problematica della non contestazione ha suscitato. Anche perché, nonostante l'imponente sforzo nomofilattico tentato dalle S.U. nel 2002³, la giurisprudenza del giudice di legittimità sembra navigare attraverso una sorta di percorso a vista, che talvolta lascia disorientati.

Infatti, limitandoci all'esame delle pronunce degli ultimissimi anni, se per certi versi l'orientamento prevalente è quello di prestare fede alle coordinate teoriche elaborate dalle S.U. con la sent. 761/2002⁴, non mancano decisioni che sembrano rifarsi all'orientamento tradizionale, secondo cui per fatti pacifici debbono intendersi solo quelli ammessi esplicitamente dalla controparte, ovvero quelli la cui negazione è incompatibile con le difese spiegate dalla parte contro cui sono stati

* Questo scritto è stato pubblicato in *Foro it.*, 2009, V, 268 ss.

¹ Che al primo comma, nel testo sostituito dall'art. 45, 14° co., l. 18 giugno 2009, n. 69, così recita: «< Salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, *nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita* >> (in corsivo è la parte aggiunta dalla nuova previsione).

² Per un riesame *funditus* delle problematiche connesse all'operatività del principio della non contestazione, mi sia consentito rinviare al mio *La tecnica della non contestazione nel processo civile, Giusto proc. civ.*, 2006, fasc. 2, 173 ss.

³ Sen. 761/2002, *Foro it.*, 2002, I, 2019, con nota di CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, massima riprodotta anche in *Foro it.*, 2003, I, 604, con nota di PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*.

⁴ V., per esempio, Cass. 21 maggio 2008, n. 13079 (*Foro it.*, Rep. 2008, voce *Prova civile in genere*, n. 19), 3 luglio 2008, n. 18202 (*ibid.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 72), 25 maggio 2007, n. 12231 (*id.*, Rep. 2007, voce *Prova civile in genere*, n. 181), le quali, sul presupposto dell'esistenza dell'onere di contestazione gravante sul convenuto costituito, affermano che anche il silenzio o la contestazione generica equivalgono a non contestazione.

allegati⁵, al più ammettendosi che la mancata contestazione possa essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.⁶

Peraltro, non mancano pronunce che, pur affermando l'esistenza dell'onere di contestazione, ritengono che la contestazione generica non equivalga a non contestazione, mancando del requisito dell'inequivocabilità.⁷

Né vi è ancora concordia sull'oggetto della non contestazione: infatti a pronunce per le quali il principio di non contestazione opera con riferimento a tutti i fatti allegati in giudizio, ivi compresi quelli che rilevano sull'andamento del processo⁸, si contrappongono altre secondo cui l'effetto tipico della non contestazione (espunzione del fatto dal *thema probandum*) si riferisce soltanto ai fatti principali (o fatti giuridici), ma non a quelli secondari (che rilevano, cioè, solo a fini probatori)⁹, precisandosi, peraltro, che la mancata contestazione dei fatti secondari costituisce argomento di prova valutabile ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.¹⁰

Ed ancora, non vi è chiarezza circa l'efficacia temporale della non contestazione: infatti, mentre alcune pronunce tendono ad attribuire alla non contestazione il crisma della irreversibilità¹¹, altre ritengono che la contestazione di un fatto possa intervenire utilmente per la prima volta in appello, non potendo la stessa essere equiparata alle eccezioni in senso stretto.¹² E' appena il caso di precisare che le decisioni che si muovono nel solco dell'irreversibilità della non contestazione, vietandone quella tardiva in appello, utilizzano quali riscontri positivi gli artt. 345 e 437 c.p.c. in base al presupposto dell'assimilazione della contestazione tardiva alle eccezioni in senso stretto.¹³

Ad aggiungere confusione a confusione, ci ha messo di suo anche la Corte costituzionale, che, nel dichiarare l'incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 13, 2° comma, d. lgs. 5/2003 (che consentiva l'applicazione del principio di non contestazione nel processo societario ove il convenuto avesse tardivamente notificato la comparsa di costituzione), per un non richiesto eccesso di zelo, ha affermato che la norma dichiarata incostituzionale << detta una regola del processo

⁵ Tra le ultime, v. Cass. 27 maggio 2009, n. 12274; Cass. 23 maggio 2006, n. 12119, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Prova civile in genere*, n. 16.

⁶ V. Cass. 4 febbraio 2005, n. 2273, *Foro it.*, Rep. 2005, voce ult. cit., n. 39.

⁷ V. Cass. 3 maggio 2007, n. 10182 (*Riv. dir. proc.*, 2008, 559, con nota di DE SANTIS), 2 giugno 2007, n. 10098 (*Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 72).

⁸ V. Cass. 4 dicembre 2007, n. 25269 (*Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 47), 13 giugno 2005, n. 12636 (*id.*, 2006, I, 1492, con nota di DE SANTIS, I, 1873, con nota di CEA).

⁹ v. Cass. 10098/2007, cit; Cass. 16 giugno 2006, n. 13958 (*Foro it.*, Rep. 2006, voce *Prova civile in genere*, n. 18).

¹⁰ V. Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191, *Foro it.*, Rep. 2008, voce ult. cit., n. 13.

¹¹ v. Cass. 18202/2008, cit., 10098/2007, cit.

¹² Cass. 28 ottobre 2005, n. 21087, *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Appello civile*, n. 74.

¹³ V. Cass. 28 maggio 2007, n. 12363 (*Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 138); 29 settembre 2005, n. 19170 (*id.*, Rep. 2005, voce *Procedimento civile*, n. 149); 11 febbraio 2005, n. 2855 (*ibid.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 133).

contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale civile italiano, nel quale alla mancata tardiva costituzione non è stato attribuito il valore di confessione implicita >>¹⁴.

Nell'economia della decisione della Consulta quell'asserzione riveste il ruolo di mero *obiter dictum*, che però, probabilmente, come si vedrà in seguito, ha non poco condizionato il futuro legislatore, ridimensionandone la propensione all'innovazione.

Peraltro, non va trascurato che, poco prima della promulgazione della l. 69/2009, è sceso in campo, con tutto il peso della sua autorevolezza, uno studioso del calibro di Andrea Proto Pisani, pubblicando un completo progetto di riforma del c.p.c.¹⁵, che al tema della non contestazione ha dedicato non poca attenzione; sicché, quale che sia l'esito del progetto riformatore in questione, credo che gli spunti da esso fornitoci costituiscano un attendibile parametro di valutazione della congruità della normativa di cui al novellato art. 115 c.p.c.

II – Dato atto dello stato magmatico in cui versa la giurisprudenza in tema di non contestazione, possiamo ora confrontarci con il nuovo testo dell'art. 115 c.p.c., individuando innanzitutto i problemi che esso ha risolto testualmente.

In primo luogo scompaiono tutti i dubbi circa il valore da attribuire al silenzio ed alla contestazione generica, posto che, come emerge chiaramente dalla lettera della legge, la contestazione, perché sia idonea ad evitare che il fatto diventi non bisognoso di prova, deve essere specifica: e tali non sono – evidentemente – il silenzio o la contestazione generica.¹⁶

In secondo luogo è risolto testualmente il problema con riferimento alla parte contumace, visto che si è previsto che la non contestazione debba provenire esclusivamente dalla parte costituita. Per il vero, non si era in presenza di un grosso problema interpretativo, perché la gran parte degli autori e della giurisprudenza concorda sul fatto che la contumacia, salvo specifiche ipotesi delineate dal legislatore, sia un evento neutro, inidoneo a dispensare l'attore dall'onere della prova. Questo non vuol dire, però, che il futuro legislatore fosse vincolato, come improvvidamente affermato dalla citata sent. 340/2007 della Consulta, a ritenere estraneo alla tradizione del processo civile italiano contumaciale il fenomeno della *ficta confessio*. A parte il fatto che la non contestazione non è omologabile alle prove legali, in quanto non è un modo di fissazione formale dei fatti, ma soltanto una tecnica di semplificazione processuale, forse sarebbe bene non dimenticare, quanto a tradizione del processo contumaciale civile, l'ipotesi della convalida di sfratto in caso di contumacia del convenuto.

¹⁴ Corte cost. 12 ottobre 2007, n. 340, *Foro it.*, 2008, I, 721, con note di VENTURA e BRIGUGLIO.

¹⁵ In *Foro it.*, 2009, V, 1 ss.

¹⁶ E' opportuno ricordare che il nostro ordinamento già conosce una norma simile a quella introdotta dal nuovo art. 115 c.p.c.: infatti, l'art. 10 *bis* del d.lgs. 5/2003 prevede che la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

La verità è che non c'è alcun divieto d'ordine costituzionale che possa impedire l'estensione della tecnica della non contestazione anche alla parte rimasta contumace (ovviamente si allude alla contumacia volontaria). Non a caso il già citato Progetto di riforma Proto Pisani prevede che, << in materia di diritti disponibili, ove il convenuto non si sia tempestivamente costituito, il giudice deve ritenere esistenti i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda e pronunciarsi sulla domanda stessa sulla base della sola valutazione in diritto >> (2.16 dell'articolato).

Si potrà discutere dell'opportunità di tale scelta, ma nulla più.

III – Sicuramente più numerosi sono i problemi non testualmente risolti dalla nuova disposizione.

III.1 - Prima questione: trovo infelice la scelta legislativa di non aver esteso l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. alle conseguenze derivanti dalla non contestazione dei fatti allegati dall'attore. In considerazione della gravità delle conseguenze derivanti dal comportamento non contestativo, una previsione di tal fatta sarebbe stata molto opportuna.¹⁷

Questo dovrebbe indurre ad un atteggiamento estremamente rigoroso nella valutazione della non contestazione¹⁸ e, soprattutto, a non dimenticare mai che l'onere di contestazione non significa presunzione di conoscenza di tutti i fatti allegati da parte del soggetto destinatario di tale onere, sicché esso va rapportato solo ai fatti riferibili alla parte contro cui sono allegati.

III.2 - Benché tuttora impazzi la disputa giurisprudenziale sull'oggetto della non contestazione¹⁹, non credo sia lecito distinguere tra fatti principali e fatti secondari, per inferirne, sulla scia della prospettiva delineata dal S.U. 761/2002, che la non contestazione produca i suoi effetti tipici soltanto ove investa i fatti principali (o fatti giuridici)²⁰. In realtà, se si considera che la non contestazione è una tecnica di semplificazione processuale diretta ad evitare, in presenza di determinati presupposti, la fase della verifica probatoria, è evidente che essa può riferirsi a tutti i possibili fatti allegati nel processo, vuoi che siano fatti principali o secondari, vuoi che rilevino ai fini della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ovvero a fini meramente processuali: e ciò perché tutti questi fatti possono essere oggetto di verifica probatoria e, quindi, in presenza di un comportamento non contestativo, possono beneficiare del privilegio probatorio della pacificità.

¹⁷ Nel Progetto Proto Pisani il ricorso introduttivo della domanda deve contenere l'espreso avvertimento che la mancata o ritardata costituzione comporta che il giudice debba considerare esistenti i fatti allegati dall'attore (2.1, n.7 dell'articolato)

¹⁸ Per esempio, non va dimenticato che l'onere di specifica contestazione del convenuto presuppone che l'attore abbia a sua volta specificato i fatti su cui basa la sua pretesa: in realtà, tale problema non dovrebbe porsi, stante l'onere dell'attore ex art. 163, n. 4, c.p.c., il cui mancato rispetto comporta la nullità della citazione.

¹⁹ V. le relative pronunce citate *sub I*.

²⁰ Molto opportunamente il Progetto di riforma Proto Pisani, nel fissare il contenuto della comparsa di costituzione del convenuto, prevede l'onere della parte in questione di prendere posizione specifica sui fatti principali o secondari posti dall'attore a fondamento della domanda (2.7, 2° comma, n. 1, dell'articolato).

III.3 - Né può dubitarsi che, se la contestazione è onere tipico del convenuto²¹, finisce per investire anche l'attore allorché per iniziativa del primo si allarghi la base fattuale del giudizio. Ovviamente tale conclusione è valida anche nel caso di allargamento della base fattuale del processo da parte di un terzo²². A tal riguardo mi sembra che il principio di parità della parti (che costituisce un canone ineludibile del giusto processo ex art. 111 Cost.) renda imprescindibili tali conclusioni.

III.4 – Problema colpevolmente ignorato dal nuovo legislatore è quello dei limiti temporali della contestazione e dell'ammissibilità della c.d. contestazione tardiva. Per comprendere quanto grave sia questa omissione, è sufficiente considerare il tasso di specificità a riguardo del Progetto Proto Pisani, che, forte di una piena consapevolezza dello spessore teorico della questione, espressamente la disciplina, vietando la contestazione tardiva in primo grado²³, ma ammettendola in appello, sia pure con l'inversione dell'onere della prova, che finisce per gravare la parte che contesta²⁴.

Fatta questa premessa, credo che per la soluzione del nostro problema non possa prescindersi da una delle più feconde intuizioni di S.U. 761/2002, quella, cioè, di aver compreso che il potere di contestare i fatti allegati dall'avversario non è cronologicamente illimitato, ma è destinato a consumarsi irreversibilmente, se non esercitato in un determinato lasso di tempo. In altre parole, perché la non contestazione possa produrre i suoi effetti tipici, è necessario che operi all'interno di un processo che si ispiri, in misura più o meno variabile, al principio di preclusione. Non è un caso che, vigente il rito del 1950, completamente ispirato al principio di libertà delle deduzioni, la non contestazione non era in grado di produrre i suoi effetti tipici, stante la provvisorietà di ogni comportamento non contestativo, conseguente all'incondizionata libertà della parte di allegare nuovi fatti sino alla rimessione della causa al collegio. Così come non è un caso che anche in quel rito la tecnica della non contestazione trovava spazio tutte le volte che si verificava l'unico momento preclusivo previsto da quel rito: cioè la rimessione della causa al collegio²⁵.

Forti di questo abbrivio, mi sembra agevole la soluzione del nostro problema collegando la consumazione irreversibile del potere di contestazione di un fatto al momento della fissazione definitiva del *thema probandum*: il che significa, nel rito del lavoro, all'udienza di discussione ex

²¹ Se si ha come parametro normale di riferimento lo schema del processo in cui si disputi delle conseguenze giuridiche di fatti allegati esclusivamente dall'attore.

²² Con l'ovvia precisazione che, in caso di intervento principale, l'onere di contestazione investirà tanto l'attore quanto il convenuto (e basterà la contestazione di una sola di tali parti per rendere il fatto controverso), laddove in caso di intervento adesivo l'onere di contestazione dovrà riferirsi alla parte contro cui si schiera l'interveniente: ovviamente tutto ciò presuppone che l'intervento del terzo abbia comportato l'allargamento della base fattuale del giudizio.

²³ V. 2.7, 2° comma, n. 1, dell'articolato.

²⁴ V. 2.169, 4° e 6° co., dell'articolato.

²⁵ Infatti, vigente il rito del '50, la S.C. è sempre stata ferma nel ritenere precluse le contestazioni tardive effettuate con le comparse conclusionali: a riguardo rinvio al mio, *La tecnica*, cit., 188, testo e nota 28.

art. 420 c.p.c., allorché si esauriscono le limitate *chances* di nuove allegazioni e di nuove prove²⁶; nel rito ordinario allorché scade il termine ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.

Verificatisi tali momenti preclusivi, la non contestazione produce irreversibilmente il suo effetto tipico: l'esenzone del fatto dalla verifica probatoria. Il che non significa che il giudice sarà per forza costretto a ritenere per vero il fatto non contestato (v. quanto si dirà in seguito *sub* III.5), né tanto meno che la parte, che non contestandolo abbia reso non controverso quel fatto, non abbia alcuna possibilità di dimostrarne l'insussistenza: a tal fine essa, sempre che se ne ravvisino i presupposti, potrà farsi rimettere in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c.²⁷ per provare che il fatto non contestato non è vero.

Da quanto detto derivano le seguenti conclusioni: a) una volta consumatosi il potere di contestazione, si produce irreversibilmente l'effetto tipico della non contestazione: l'esenzone del fatto non contestato dalla verifica probatoria²⁸; b) la parte che non ha contestato tempestivamente il fatto, se ne sussistono i presupposti, potrà essere rimessa in termini per dimostrare la falsità di quel fatto.

Discorso analogo deve farsi per quel che concerne la c.d. contestazione tardiva in appello.

A mio avviso, la disputa giurisprudenziale sull'applicabilità alla contestazione tardiva in appello della disciplina prevista per le nuove eccezioni non rilevabili di ufficio²⁹ si muove secondo coordinate teoriche non corrette, in quanto la contestazione di un fatto è fenomeno diverso dall'eccezione. Inoltre, non si deve dimenticare che, intervenuta la sentenza, non ha più senso parlare di contestazione tardiva dei fatti, in quanto, dopo la sentenza, si è in presenza di fatti accertati per veri o per inesistenti; sicché, la parte che si duole perché il giudice ha messo a fondamento della decisione che l'ha vista soccombente un fatto non contestato, si trova di fronte ad un'alternativa secca: o impugna la sentenza deducendo il vizio processuale consistente nell'erronea valutazione di non contestazione del fatto; ovvero afferma che quel fatto è inesistente: in tal caso, però, è gravata dall'onere di dimostrare tale assunto³⁰.

III.5 – Questione molto rilevante è anche quella relativa ai poteri del giudice di fronte al fatto non contestato; considerata la scarsa chiarezza che tuttora caratterizza la giurisprudenza della S.C., c'è il rischio che si stabilizzi l'orientamento inaugurato da S.U. 761/2002, secondo cui la non contestazione di un fatto, sottraendolo alla verifica probatoria, ha effetti vincolanti per il giudice.

²⁶ A mio avviso il potere di contestazione di un fatto può esercitarsi anche con la formulazione di istanze probatorie: si pensi all'istanza di una parte diretta a dimostrare un fatto che smentisca l'esistenza del fatto allegato dall'avversario.

²⁷ Trattasi di nuovo comma aggiunto dall'art 45, 19° comma, l. 69/2009.

²⁸ Quindi, non ha alcun senso parlare di contestazione tardiva perché l'effetto tipico della contestazione (rendere il fatto controverso) comunque non si verificherà più.

²⁹ V. le relative decisioni citate *sub* I.

³⁰ E l'ammissibilità della nuova richiesta istruttoria dovrà essere scrutinata ai sensi degli artt. 345, 3° comma e 437, 2° comma, c.p.c.

Così opinando, però, si finisce per assimilare, negli effetti, il fenomeno della non contestazione alle prove legali e si trasforma una tecnica di semplificazione processuale (finalizzata, in ultima analisi, alla contrazione dei tempi processuali) in un modo di fissazione formale dei fatti, con l'assurda conseguenza che il giudice dovrebbe tenere per vero il fatto non contestato anche quando le risultanze processuali ne smentiscono la verità.

Non credo che la lettera del nuovo art. 115 c.p.c. (dove si prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati) imponga tali conclusioni: infatti, "porre a fondamento" significa che il giudice non solo non può prescindere da quel fatto³¹, ma rispetto ad esso non può applicarle la regola di giudizio ex art. 2697 c.c. In altre parole, il giudice, preso atto della non contestazione, non potrà mai dire che quel fatto non è provato, ma dirà che quel fatto è vero salvo che non risultino elementi probatori che ne smentiscano la verità.

In definitiva, la non contestazione, in quanto tecnica processuale semplificatrice, si risolve in buona sostanza in una presunzione di verità, che però non può prevalere sulla verità effettuale tutte le volte che le emergenze processuali consentano di accertarla. Se così non fosse, saremmo in presenza di una palese lesione dei principi del giusto processo, dovendosi ravvisare violazione di tale valore anche quando è ostacolato il raggiungimento di una decisione frutto della ricostruzione veritiera dei fatti allegati³².

III.6 - Altro problema completamente ignorato dal nuovo legislatore riguarda l'operatività della tecnica della non contestazione in caso di controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili.³³

Assodato che in questi casi la non contestazione non può produrre gli stessi effetti tipici previsti in caso di controversie su diritti disponibili³⁴, mi sembra che ci sia concordia tra gli interpreti nel ritenere che il comportamento non contestativo vada valutato ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.c.

III.7 - Ultima questione che vorrei affrontare concerne i rapporti tra tecnica della non contestazione ed alcune regole di esclusione della prova testimoniale. In particolare, alludo alle controversie aventi ad oggetti contratti per i quali la prova scritta sia richiesta *ad substantiam* ovvero *ad probationem*.

Nel primo caso, mi sembra scontato che la non contestazione non possa risolversi in espediente per rimediare alla carenza di forma scritta richiesta quale requisito di validità del contratto³⁵; nel

³¹ Ovviamente si dà per scontato che si sia in presenza di un fatto rilevante.

³² Tale sarebbe la decisione che, pur a fronte di una verità accertata in giudizio, si fonda su una presunzione di verità.

³³ Profilo – questo – opportunamente considerato dal Progetto Proto Pisani, il quale, da un lato, in materia di diritti indisponibili degrada la non contestazione a mero comportamento valutabile dal giudice (0.13 dell'articolato), dall'altro, ne esclude ogni operatività in caso di mancata o tardiva costituzione del convenuto (2.16, 1° comma).

³⁴ Altrimenti le parti si approprierebbero in maniera surrettizia del potere di disposizione della situazione sostanziale dedotta in giudizio che la legge loro nega.

³⁵ Si pensi al caso in cui l'attore chieda il pagamento del canone affermando l'esistenza di un contratto verbale di locazione e il convenuto non contesti tale ultimo fatto. E' evidente che la non contestazione non impedirà al giudice di rilevare e pronunciare la nullità del contratto per carenza della forma scritta. Diverso, però, è il caso in cui, per ritornare

secondo, non credo che ci siano ostacoli all'operatività del nostro principio, posto che la regola di esclusione della prova testimoniale investe i fatti controversi e tali non sono quelli non contestati.

IV – La rapida indagine svolta ci consente di affermare che la tecnica legislativa utilizzata per riformare l'art. 115 c.p.c. non è delle migliori, in quanto non sembra rivelare piena consapevolezza di tutte le problematiche suscitate dall'applicazione del principio della non contestazione. Ciò, però, non impedisce che gli interpreti possano fornire risposte adeguate alla rilevanza dei problemi derivanti dall'uso di questa tecnica. Sarebbe sufficiente, a mio avviso, conservare la memoria storica del vivace dibattito sviluppatosi sul tema soprattutto dopo la pronuncia delle S.U. 761/2002 e, soprattutto, utilizzare come preziosi criteri ermeneutici gli spunti forniti a tal riguardo dal Progetto di riforma Proto Pisani.

Se ci si pone in quest'ottica, sono certo che si sarà in grado di garantire una saggia e proficua applicazione del principio della non contestazione.

Costanzo M. Cea

al precedente esempio, l'attore affermi l'esistenza di un contratto scritto di locazione senza produrlo in giudizio; in tale ipotesi, infatti, la mancata contestazione del fatto non sembrerebbe finalizzata a surrogare il requisito di validità del contratto.